



Prot. n. 208836 del 27/12/2024

PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027

REGIONE SICILIANA

COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE SICILIA

ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione

Intervento SRA 01 - ACA1 “Produzione integrata”

Bando 2025



Sommario

Sommario.....	2
1. Clausola di salvaguardia.....	3
2. Premesse e Finalità dell'intervento.....	3
3. Riferimenti Normativi.....	4
3.1 Normativa dell'Unione.....	4
3.2 Normativa Nazionale.....	5
3.3 Disposizioni regionali.....	8
4. Localizzazione e durata dell'impegno.....	8
5. Beneficiari.....	8
6. Altri criteri di ammissibilità.....	8
7. Impegni del beneficiario, altri obblighi.....	9
8. Altri Obblighi.....	11
9. Entità del sostegno.....	11
10. Dotazione Finanziaria.....	12
11. Criteri di priorità.....	12
12. Collegamento con altri interventi (Cumulabilità, compatibilità e demarcazione).....	12
13. Presentazione della domanda di Sostegno/Pagamento.....	13
14. Istruttoria e valutazione delle domande.....	13
15. Verifiche tecniche - amministrative e controlli in loco.....	13
16. Riduzioni ed esclusioni.....	14
17. Strumenti di tutela.....	14
17.1 Ricorso gerarchico.....	14
18.2 Ricorso Straordinario al Presidente della Regione.....	15
18.3 Ricorso giurisdizionale al TAR.....	15
18. Comunicazioni tramite la posta elettronica certificata (p.e.c.).....	16
19. Disposizioni finali.....	16
20. Informativa sul trattamento dei dati personali.....	17



1. Clausola di salvaguardia

Il presente bando è attivato “sotto condizione” in relazione alle integrazioni (e/o modifiche) che potranno essere apportate, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell’azione amministrativa.

2. Premesse e Finalità dell'intervento

L’intervento SRA 01 “Produzione integrata” prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). I DPI sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle “Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture” approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti. L’adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN).

La gestione dell’intervento in regime di qualità (SQNPI) aumenta la consapevolezza dei produttori mediante l’adozione sistematica di procedure che garantiscono un più efficiente assolvimento degli obblighi e una riduzione degli errori, con un controllo di conformità a carico della totalità dei produttori coinvolti. Questo tipo di gestione si traduce dunque in un impegno più gravoso per il produttore, ma consente un riscontro più puntuale all’esecuzione della misura e alla giustificazione della spesa pubblica a sostegno della stessa.

L’intervento concorre agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua e il suolo e migliorando il sequestro del carbonio grazie alla combinazione di pratiche sul suolo: riduzione delle lavorazioni del terreno per le colture erbacee e inerbimento dell’interfila per le colture arboree. Le pratiche connesse all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e alla razionale utilizzazione dei fertilizzanti, contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia “Dal produttore al consumatore” e nella “Strategia sulla biodiversità” (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell’uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti

L’adozione del metodo di Produzione Integrata contribuisce in tal modo al perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua e il suolo. Le finalità ambientali dell’intervento sono radicate nella legislazione comunitaria ambientale, in particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)”). L’intervento inoltre concorre agli 8 obiettivi della “Direttiva Habitat” 92/43/CEE e della “Direttiva Uccelli” 2009/149/CE (es. PAF regionali). La produzione integrata contribuisce anche al perseguimento dell’Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e concorrendo all’adattamento ai cambiamenti climatici. L’effetto mitigativo è riconducibile alla combinazione di pratiche sul suolo: riduzione delle lavorazioni del terreno per le colture erbacee e inerbimento dell’interfila per le colture arboree. In virtù di tali pratiche la produzione integrata è una delle modalità di gestione del suolo valorizzata nell’ambito dell’Inventario dei gas serra dell’Italia, per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). Gli effetti sull’adattamento



sono riconducibili all'inerbimento e alla diversificazione delle colture.

3. Riferimenti Normativi

3.1 Normativa dell'Unione

- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatica;
- Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l'Italia approvato, con decisione della Commissione europea dell'11/12/2024 C(2024) 8662 final;
- Complemento di Programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Siciliana al PSP PAC 2023-2027 versione Settembre 2024 pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale Agricoltura e consultabile al seguente link [Normative e documenti | Sviluppo Rurale Regione Sicilia](#);

3.2 Normativa Nazionale

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI).
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9.03.2023 e s.m.i., recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



- fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” e s.m.i.;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
 - Decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
 - Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
 - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
 - D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale;
 - Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
 - Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale.
 - Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”.
 - Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
 - D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009 n.69;
 - D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni;
 - Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136;
 - Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
 - Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



- Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Istruzioni operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale;
- DM. n. 83709 del 21/02/2024 - Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività;
- Istruzioni operative OP AGEA n. 63 del 24 maggio 2024 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)– Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2024;
- Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.
- Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale- Integrazione alle I.O. n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale;
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21; Nota AGEA prot. ORPUM3767 del 20 gennaio 2022– Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo n. 42 del 17/03/2023 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. (23G00050);
- D. Lgs. del 14 agosto 2012, n. 150 – (G.U. n. 202 del 30/08/2012) – “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
- D.P.R. del 13 marzo 1976, n. 448 (G.U. 173 del 3 luglio 1976) – “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971”.

3.3 Disposizioni regionali

- Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019 Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità



dell'azione amministrativa;

- D.A. n. 12/Gab./2023 del 02/03/2023 con cui è stato istituito per la Sicilia il Comitato di Monitoraggio Regionale per monitorare l'attuazione degli elementi regionali nell'ambito del piano strategico della PAC per il periodo 2023-2027;
- Delibera di Giunta Regionale del 30/03/2023, n.149 con cui è stato approvato il Complemento di Programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Siciliana al PS PAC 2023-2027 quale documento attuativo regionale del Piano stesso;
- D.A. n. 12/Gab./2023 del 02/03/2023 con cui è stato istituito per la Sicilia il Comitato di Monitoraggio Regionale per monitorare l'attuazione degli elementi regionali nell'ambito del piano strategico della PAC per il periodo 2023-2027;

4. Localizzazione e durata dell'impegno

L'intervento SRA 01 si applica su tutto il territorio regionale. L'impegno è quinquennale, decorre dall'1 gennaio 2025 e termina il 31 dicembre del 2029.

5. Beneficiari

Possono accedere al presente bando le seguenti tipologie di beneficiari:

- **C01 – Agricoltori singoli o associati.**
- **C02 - Enti pubblici gestori di aziende agricole.**
- **C03 - Altri gestori del territorio**

6. Altri criteri di ammissibilità

Possono accedere al sostegno i beneficiari in possesso dei seguenti requisiti:

- **C04** Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio 2025;
- **C05** Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture/raggruppamenti colturali: agrumi, olivo, vite, fruttiferi, frutta a guscio, seminativi, ortive, foraggere. Adesione al sistema SQNPI (CONFORMITA' ACA) con l'intera superficie riferita alle colture/raggruppamenti colturali ammissibili;
- Possesso di una superficie minima di HA 2 assoggettata all'intervento SRA01 (SOI), ricadente all'interno del territorio regionale. Per le isole minori la SOI minima ammissibile è di Ha 0,50.

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture per le quali vengono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale le stesse colture riportate nei predetti DPI dovranno coincidere con quelle indicate al paragrafo 9”Entità del sostegno”.



7. Impegni del beneficiario, altri obblighi

I beneficiari per potere accedere agli aiuti previsti dal presente bando devono aderire, per l'intero periodo di impegno quinquennale e in maniera continuativa, al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione integrata (SQNPI) volto a garantire l'applicazione delle disposizioni tecniche previste dal Disciplinare di produzione integrata.

Tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando devono essere posseduti alla data dell'1 gennaio 2025 e devono essere mantenuti per cinque anni. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati gli impegni di seguito elencati che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

I01 Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale, articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. In particolare:

Lavorazioni del terreno:

In superfici con pendenza media fra il 10 e il 30% per le colture erbacee si applicano limitazioni della intensità delle lavorazioni (esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione) e l'obbligo della realizzazione di fossi temporanei ogni 60 metri per le colture arboree sono previsti obblighi di inerbimento permanente dell'interfila, ad esclusione di alcune aree a bassa piovosità.

Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore a 30% sono consentite per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione, mentre per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila e all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente.

Nelle aree di pianura sulle colture arboree è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale con deroghe in aree a bassa piovosità. Regole specifiche sono previste per l'esecuzione dei sovesci.

Non è consentito il controllo chimico delle infestanti per le colture/gruppi colturali assoggettati agli impegni previsti dal presente Bando.

Avvicendamento colturale

1) Per l'intera azienda o di unità di produzione omogenee per tipologia di colture, le aziende devono adottare un avvicendamento quinquennale che comprenda almeno tre colture principali e preveda almeno un ristoppio per ogni coltura;

2) Per le singole colture devono essere rispettati solo i vincoli relativi al ristoppio e all'intervento minimo di rientro della stessa coltura e alle eventuali altre restrizioni delle colture inserite nell'intervallo; In quelle situazioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento di cui al punto 1) risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, è consentito ricorrere ad un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura.

Irrigazione

Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dalle norme tecniche regionali.

Fertilizzazione



Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno. Le analisi vanno eseguite prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell'utilizzazione delle schede a dose standard. Prevedere l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macro-elementi e degli altri principali parametri della fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture erbacee e per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni. Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, definiti dai DPI per ciascuna coltura. Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee ed orticole.

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali/territoriali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti.

Obbligo di utilizzare solo le sostanze attive ammesse dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di rispettare i vincoli sul numero di trattamenti specifici per singole sostanze attive e/o per gruppi di sostanze attive indipendentemente dall'avversità.

Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

L'impegno consiste nell'acquisizione della certificazione di regolazione strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione/PPAA (secondo quanto definito dalle linee guida nazionali) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.

Scelta del materiale di moltiplicazione

È previsto quanto segue:

colture erbacee da pieno campo: ricorso a semente certificata;

colture ortive per le piantine: impiego di materiale di categoria "Qualità CE" e presenza di "passaporto delle piante" per le sementi categoria certificata CE;

nuovi impianti di fruttiferi: se disponibile, ricorso a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato; presenza di "passaporto delle piante".

I disciplinari vengono applicati a livello di unità aziendale.

I02 Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le modalità previste dalle norme tecniche regionali.

La superficie richiesta e ammissibile con la domanda iniziale di aiuto, nel corso dell'impegno quinquennale, può ridursi sino ad un massimo del 20% della superficie iniziale ammessa, nel rispetto della superficie minima. In tale circostanza non si effettua alcun recupero degli importi erogati nelle annualità precedenti. Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella ammessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. La riduzione, nel corso del periodo d'impegno, della superficie ammessa nella domanda iniziale (annualità 2025) per una percentuale superiore al 20%, comporterà la decadenza totale dei benefici previsti dall'Azione con la restituzione dei premi qualora precedentemente erogati.

Ciò tuttavia non avviene se:

- Le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore, così come definite dall'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021.



•Le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti. Fatta salva la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di sostegno, non sono consentite variazioni in aumento della superficie oggetto di impegno.

L'impegno sull'intervento SRA01 è su appezzamenti fissi e non sono quindi ammesse compensazioni, durante il periodo quinquennale di impegno, con superfici diverse da quelle presenti nella domanda di inizio impegno.

8. Altri Obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti obblighi:

- O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
- O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

9. Entità del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/2115 sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione del metodo di produzione integrativa. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti ammessi sono diversificati per i diversi gruppi colturali secondo quanto previsto dalla tabella che segue

Codice e descrizione operazione	Importo Unitario/Ha (€/Ha)
SIC.01_agrumi	384
SIC.02_vite	700
SIC.03_olivo	420
SIC.04_fruttiferi	509
SIC.05_frutta a guscio	215
SIC.06_seminativi	145
SIC.07_ortive	541
SIC.08_foraggiere	84



10. Dotazione Finanziaria

La dotazione finanziaria annuale prevista per il presente Bando è pari a € 7.666.666,00 per ciascuna delle cinque annualità di impegno.

11. Criteri di priorità

Qualora le richieste pervenute ammissibili siano superiori alla disponibilità finanziaria verrà data priorità in ordine di precedenza alle aziende che soddisfano determinati principi riconducibili a particolari criticità ambientali come di seguito specificato:

- Priorità 1 zone vulnerabili da nitrati (ZVN)
- Priorità 2 Aree soggette a desertificazione (decescenti da critica a fragile).
Nell'ambito di ciascuna priorità si terrà conto della maggiore percentuale di superficie aziendale che vi ricade.

12. Collegamento con altri interventi (Cumulabilità, compatibilità e demarcazione)

L'intervento SRA01 è **cumulabile** sulla stessa superficie con:

- SRA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
- l'intervento ANC (71) - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;

Non è cumulabile con SRA29. Pertanto, sulla medesima superficie, può essere attuato un solo impegno agro-climatico-ambientale (SRA01) o agricoltura biologica (SRA29).

L'intervento SRA01 è **compatibile** con :

- **SRA30 " Benessere animale"**
- **SRA14 "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica"**

Le superfici oggetto di aiuto in SRA 01 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Produzione integrata, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

L'intervento SRA01 è cumulabile con gli eco-schemi posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.



13. Presentazione della domanda di Sostegno/Pagamento

I richiedenti dovranno presentare le domande di sostegno/pagamento telematicamente, utilizzando il sistema reso disponibile sul sito del portale SIAN tramite il CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, entro il termine stabilito da apposite circolari Agea e regionali. Per gli aspetti applicativi si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste (Masaf) e alle Istruzioni operative OP AGEA per l'anno 2025. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali propri, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportati nella stessa.

La domanda può essere rilasciata anche direttamente dal beneficiario qualora previsto dalle annuali istruzioni operative AGEA.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere conservata presso il CAA.

14. Istruttoria e valutazione delle domande

La verifica dei criteri generali di ammissibilità è effettuata attraverso il SIAN e il Fascicolo aziendale. Ai fini dell'istruttoria delle domande di pagamento, nell'ottica della semplificazione delle procedure amministrative ed anche ai fini di una maggiore efficienza nell'erogazione dei premi, l'Amministrazione intende privilegiare la procedura di istruttoria automatizzata per il riconoscimento del pagamento degli anticipi. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori, previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale, della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni in applicazione anche di quanto definito nell'ambito del VECI (Verificabilità e Controllabilità degli Interventi). Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente all'istruttoria automatizzata. In questi casi, la verifica viene effettuata dall'Amministrazione Regionale che comunica l'esito dei controlli all'Organismo pagatore Agea tramite apposite ITC.

Le domande che risulteranno, al termine dell'istruttoria automatizzata, escluse totalmente dal pagamento, saranno sottoposte ad istruttoria manuale a cura dell'Ispettorato Agricoltura di competenza.

Con riguardo alle domande caratterizzate dal pagamento automatizzato per un importo inferiore a quello richiesto in domanda, per la riapertura dell'istruttoria ai fini di un eventuale pagamento integrativo, sarà necessaria una preventiva richiesta del beneficiario che autorizzi l'istruttoria manuale, in considerazione della possibile riduzione dell'importo erogabile rispetto a quello determinato con l'istruttoria automatizzata che si potrebbe verificare con la riapertura istruttoria.

15. Verifiche tecniche - amministrative e controlli in loco

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 809/2014, che disciplina l'attuazione dei controlli e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, secondo le disposizioni applicative dell'Autorità di gestione e dell'Organismo Pagatore AGEA descritte nei Manuali delle procedure e nelle circolari. In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento, l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta, sul 100% delle domande. Sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 i controlli in loco saranno effettuati su un campione non inferiore al 5% delle domande, secondo i criteri di rischio



definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti comunitari, nazionali e regionali.

16. Riduzioni ed esclusioni

In materia di riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e 809/2014 e s.m.i. Con riferimento alla normativa nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni si applica il D.lgvo n. 42 del 17/03/2023 con le eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Si fa espressa riserva di modificare e integrare quanto già previsto in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni in funzione di eventuali adeguamenti al quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento e di quanto sarà previsto dalle griglie di riduzione/esclusione che saranno successivamente pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento regionale Agricoltura.

17. Strumenti di tutela

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento, è possibile presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

- Ricorso gerarchico
- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.).

17.1 Ricorso gerarchico

Qualora l'interessato ritenga che sia stato emanato un atto illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore rispetto a quella che ha emanato l'atto. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta, i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato e l'eventuale richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.

Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione o pubblicazione o conoscenza del provvedimento.

Per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione farà fede la data di spedizione (nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata) o consegna nel caso di trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata (in questo caso il ricorso dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o del delegato) o il protocollo regionale in entrata nel caso di consegna brevi manu dell'originale; il ricorso può essere notificato anche a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione ovvero ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente, nei termini di legge.



17.2 Ricorso Straordinario al Presidente della Regione

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è previsto dall' art. 23 dello Statuto Siciliano. È un ricorso straordinario che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:

atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario; atti amministrativi regionali ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

Il ricorso deve essere presentato nelle forme e nei modi di legge entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale.

Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale. Avverso la decisione sul ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale.

17.3 Ricorso giurisdizionale al TAR

Avverso agli atti amministrativi è possibile ricorrere al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) competente per territorio, non è richiesto che l'atto sia definitivo. Il procedimento davanti al TAR era disciplinato dagli artt. 21 e successivi della L. n. 1034 del 1971, oggi dagli artt. 40 e successivi del Codice del Processo Amministrativo.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè:

- per incompetenza;
- per violazione di legge;
- per eccesso di potere.

Il ricorso al TAR consta:

- dell'epigrafe con i dati anagrafici ed il domicilio del ricorrente;
- dell'eventuale indicazione dell'atto impugnato, con la data della sua eventuale notifica;
- dell'esposizione sommaria dei fatti e dell'articolazione dei motivi su cui si fonda, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
- della sottoscrizione della parte, del difensore con l'indicazione della procura.

Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati, risultanti dal provvedimento impugnato, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione (ove prevista per legge), o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta. La mancata notifica, agli indicati destinatari, del ricorso al TAR nel termine implica, salvo il caso dell'errore scusabile che può dar luogo alla rimessione in termini,) l'irricevibilità del ricorso medesimo. Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve essere depositato presso la segreteria del TAR; la mancata cura di questa incombenza determina, parimenti,)



l'irricevibilità del ricorso. Il mancato deposito del provvedimento impugnato e dei documenti che supportano il ricorso non implica decadenza. Il ricorso può essere depositato anche successivamente al perfezionamento, per la parte ricorrente, del procedimento notificatorio ma, ai fini della successiva procedibilità, dovrà averci cura di depositare le ricevute comprovanti il perfezionamento del procedimento notificatorio. La possibilità di proporre ricorso straordinario o ricorso al TAR è preclusa in tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla competenza di giudici diversi da quello Amministrativo. La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

18. Comunicazioni tramite la posta elettronica certificata (p.e.c.)

L'Organismo Pagatore AGEA e gli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio inviano le proprie comunicazioni, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dai partecipanti al bando nel proprio Fascicolo Aziendale. Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, il quale prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, da parte del beneficiario, è obbligatoria.

L'indirizzo PEC deve essere sempre attivo ed aggiornato.

L'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale è comunque tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Quanto sopra potrà essere oggetto di modifica a seguito della predisposizione di nuove norme e procedure applicative emanate dallo Stato e/o dall'OP.

Il contributo sarà concesso esclusivamente alle domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

19. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si fa riferimento a quanto stabilito



dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificare e/o integrare il presente atto e di impartire ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'intervento.

20. Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali. I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione del presente bando; nel caso di rifiuto a fornirli, l'interessato è escluso dall'aiuto.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA

Ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n°39/1993 e suc.mod